

STUDIO LEGALE MINNITI

89037 MARINA D'ARDORE – CORSO CARDUCCI, 86/A – TEL. 0964-629994 – FAX 0964-620162

Commissione Giustizia

- Camera dei Deputati -

Note con proposte emendative al Testo Unificato recante “*Modifiche alla legge 26 luglio 1975 n. 354, al decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*”.

Facendo seguito alla audizione informale del 22 novembre u.s. dinanzi a Codesta Commissione nell'ambito dell'esame in sede referente del Testo Unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini recanti “*Modifiche alla legge 26 luglio 1975 n. 354, al decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*”, si rassegna contributo scritto con specifiche proposte emendative finalizzate al trattamento individualizzante del detenuto e alla funzione rieducativa della pena, quali principi cardine della esecuzione penale per come indicato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 97/2021.

CRITICITÀ

1) Requisiti e onere probatorio per accedere ai benefici

Appare, in primo luogo, emendabile la proposta modifica dell'art. 1 lett. A) par. 1 sostitutivo dell'attuale comma 1 bis dell'art. 4 bis L. 354/75 nella parte in cui prevede con grado di certezza una inammissibile e oggettivamente impossibile 'prova negativa diretta' della esclusione della condizione relazionale dei collegamenti con l'associazione criminale, o del pericolo di ripristino di tali collegamenti, così introducendo un regime probatorio rafforzato per il condannato non collaborante, assolutamente lesiva della funzione valutativa e della autonomia decisionale della competente Magistratura di Sorveglianza.

Dovendo, per quanto già rappresentato nel corso della audizione informale, rilevarsi come una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. I Penale, n. 33743 del 14 luglio 2021, depositata il 10 settembre 2021, abbia compiutamente specificato i principi e le indicazioni costituzionali di cui alla sentenza n. 253/19 della Corte Costituzionale in ordine *“alla dimostrazione della assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e assenza di pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti”*.

Sul punto, secondo la prescrizione del Giudice Costituzionale, *“l'allegazione specifica”* significa che *“gli elementi di fatto prospettati nella domanda devono avere efficacia indicativa anche in chiave logica di quanto occorre a rapportarsi al tema di prova”* ovvero, *“indicare la prospettazione di massima delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al Tribunale la decisione finale, alla stregua dell'esame della documentazione e degli atti”*.

Quindi, onere di allegazione anche in chiave meramente logica e non rappresentativa, essendo sufficiente la pertinenzialità.

“Il richiedente è tenuto ad illustrare gli elementi fattuali che abbiano concreta portata antagonista sul piano logico rispetto al fondamento della presunzione relativa di pericolosità (ad es. l'assenza di procedimenti posteriori alla

carcerazione, il mancato sequestro di missive, la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) ma, a ben vedere, non può essere chiamato a riferire (in sede di domanda introduttiva) su circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva e, soprattutto, non può fornire – in via diretta – la prova negativa diretta di una condizione relazionale, quale è il 'pericolo di ripristino dei contatti'.

Il pericolo è, infatti, sempre frutto di un giudizio prognostico – spettante al giudice – su cui la parte può incidere in modo solo relativo, manifestando la correttezza del percorso rieducativo.

La eccessiva restrizione del presupposto di ammissibilità della domanda – riferibile al caso in esame, data l'esistenza di allegazioni certamente pertinenti ai temi di prova – priva, inoltre, il procedimento giurisdizionale delle opportune informazioni provenienti dagli organi territoriali, potenzialmente idonee a confermare il positivo andamento dell'opera rieducativa o a smentirlo e finisce con il porsi in contrasto con i recenti arresti di questa Corte, in tema di estensione dei poteri valutativi del Tribunale” (Sez. I n. 21336 del 2020, ove si è affermato che in tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, c.p.p., richiamato dal successivo art. 678 c.p.p.).

Ne discende, ordunque, come la proposta modificativa ex comma 1 bis dell'art. 4 bis nella parte in cui prevede che “*a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino congrui e specifici elementi concreti, diversi ed ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di associazione dell'organizzazione criminale di*

appartenenza che consentano di escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata [...], nonché il ripristino di tali collegamenti, anche indiretti”, rappresenta un restringimento probatorio nella valutazione di assenza di collegamenti con la criminalità, volta a svilire il ruolo e la funzione della Magistratura di Sorveglianza, disancorandosi dalle indicazioni della Corte Costituzionale per evitare disarmonie e rendere pienamente compatibile il percorso differenziato per i reati ostativi con la funzione rieducativa della pena cristallizzata nell'art. 27 della Costituzione.

PROPOSTA EMENDATIVA

All'art. 4 bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 bis la parte *“si accertano congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza che consentano di escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti”*, è sostituita da:

“Acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti”, per come specificatamente previsto dalla sentenza 253/19 della Corte Costituzionale per la concessione di permessi premio per coloro che non sono collaboranti con la giustizia.

2) Disciplina particolareggiata limitata agli ergastolani non collaboranti

Dovendosi censurare il rinnovato comma 1 bis dell'art. 4 bis riguardante la limitata applicazione del percorso ammissivo ai benefici penitenziari segnatamente riservato ai soli condannati a pene perpetue, senza alcuna previsione normativa afferente i condannati a pene temporanee.

Nell'ultimo periodo del testo sopra riferito, infatti, si estende la disciplina particolareggiata per gli ergastolani a condannati a pene temporanee limitatamente per la concessione dei permessi premio.

Dovendo, invero, osservarsi come nel testo unificato viene disciplinato il percorso per la concessione di eventuali benefici per gli ergastolani ostativi non collaboranti, mentre per tutti coloro condannati a pene detentive temporanee viene estesa la citata disciplina solo per la concessione dei permessi premio come unico beneficio accessibile senza collaborazione, con palese violazione degli artt. 3, 27 comma 2 e 111 Costituzione.

PROPOSTA EMENDATIVA

All'art. 4 bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- All'ultimo periodo del comma 1 bis la parte *“queste disposizioni si applicano ai detenuti o agli internati per taluno dei delitti indicati nel comma del presente articolo ai fini della concessione dei permessi premio di cui all'art. 30 ter, anche se non condannati alla pena dell'ergastolo”*, è sostituita da:

“Queste disposizioni si applicano anche ai detenuti o agli internati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 del presente articolo, anche se non condannati alla pena dell'ergastolo”, così eliminando ogni possibile lesione di norme e principi costituzionali.

3) Modifiche soglia accesso ai benefici e misure alternative

Dovendosi rappresentare come le modifiche alle soglie di accesso ai benefici e alle misure alternative alla detenzione carceraria di cui all'art. 58 quater comma 3 bis e art. 176 comma 3 c.p. (art. 3 Proposta) per l'ergastolano appaiono in netto contrasto con quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 149/18 in ordine al "*principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena (sent. n. 255/06; n. 257/06; n. 445/97 e 504/95) per il graduale reinserimento del condannato all'ergastolo nel contesto sociale durante l'intero arco della esecuzione della pena*", in attuazione del canone costituzionale della funzionalità rieducativa dell'irrogato trattamento sanzionatorio.

PROPOSTA EMENDATIVA

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- All'art. 176 comma 3 la parte in cui sono aggiunte le seguenti parole: "*[...] o almeno trenta anni se trattasi di persona condannata per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis della L. 354/75 che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58 ter L. 354/75*", è sostituita da:

"[...] Almeno ventisei anni se trattasi di persona condannata per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis L. 354/75 che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58 ter L. 354/75", in ossequio al criterio del trattamento individualizzante del detenuto e al principio della funzione rieducativa della pena per come richiesto dalla CEDU e specificatamente indicato dalla Corte Costituzionale.

Locri/Roma, lì 15.12.2021

Grato Ossequio
avv. Eugenio Minniti

